

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPPELLACCI

Modifica all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente il procedimento per l’adozione dei piani di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Presentata l’8 aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 309, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’Agenzia per la coesione territoriale, « sentite » le amministrazioni interessate, e non più « d’intesa » con esse come invece prevedeva la disposizione previgente, procede ad una riclassificazione degli strumenti programmatori variamente denominati a carico delle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2004/2013 e 2014/2020 e delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Questa nuova formulazione della norma presenta profili di illegittimità in relazione alla vio-

lazione degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito e della rimozione degli squilibri economico-sociali e di coesione territoriale. La formulazione previgente del citato articolo 44, infatti, prevedeva che la pluralità degli attuali documenti programmatori di ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana fosse riorganizzata dall’Agenzia per la coesione territoriale d’intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro di un unico piano operativo. Peraltro, la questione di legittimità è già stata efficacemente posta dalla Regione siciliana che, con la deliberazione n. 63 del 20 febbraio 2020, ha autorizzato il presidente della stessa Regione a presentare alla Corte costituzionale un ricorso per la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 309, lettera *a*), della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 », per la violazione degli articoli 14, 15, 17 e 20 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché per la violazione degli articoli 5, 118, 119 e 120 della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per le stesse ragioni indicate dalla giunta regionale siciliana si configura, altresì, una violazione dello statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3, e, in particolare, degli articoli 3 e 34. In ogni caso, la modifica all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 introdotta dalla legge n. 160 del 2019 rappresenta non solo una grave manifestazione di un orientamento centralista e un palese tradimento della *ratio* della norma originaria in spregio al dettato costituzionale, ma anche una scelta che, anziché attenuare le disparità tra le diverse aree del territorio nazionale, le accentua, concentrando in poche mani le decisioni inerenti alle strategie e all'impiego delle risorse necessarie per attuarle.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La lettera *a)* del comma 309 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è abrogata.



18PDL0100030